# REGOLAMENTO (CEE) N. 309/88 DELLA COMMISSIONE

**del 2 febbraio 1988**

**recante modifica del regolamento (CEE) n. 537/70 che autorizza gli Stati membri ad adottare misure di deroga a taluni criteri delle norme di qualità applicabili alle esportazioni verso i paesi terzi dei bulbi, tuberi e rizomi da fiore**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 234/68 del Consiglio, del 27 febbraio 1968, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore delle piante vive e dei prodotti della floricoltura (1),

visto il regolamento (CEE) n. 315/68 del Consiglio, del 12 marzo 1968, relativo alla determinazione di norme di qualità per i bulbi, i tuberi e i rizomi da fiore (2), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1733/84 (3), in particolare l'articolo 2, paragrafo 2,

considerando che, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 315/68, gli Stati membri possono essere autorizzati a prendere misure derogatorie per quanto riguarda determinati criteri delle norme di qualità, onde consentire agli esportatori di soddisfare alle esigenze commerciali di taluni paesi terzi;

considerando che, in virtù delle disposizioni fitosanitarie vigenti in Giappone, i bulbi di « hyacinthus orientalis » importati devono essere coltivati almeno per un anno prima di poter essere immessi in commercio; che nello spazio di un anno il calibro dei bulbi di « hyacinthus orientalis » aumenta di almeno 2 centimetri;

considerando che occorre tener conto di questo fatto e modificare corrispondentemente il calibro minimo dei bulbi di cui trattasi, esportati verso il Giappone;

considerando che è necessario completare in conseguenza le disposizioni del regolamento (CEE) n. 537/70;

considerando che tale situazione è stata valutata con il regolamento (CEE) n. 537/70 (4), modificato dai regolamenti (CEE) n. 2737/77 (5) e (CEE) n. 3420/84 (6), che ha autorizzato il calibro minimo di 12 cm per i bulbi di hyacinthus orientalis esportati verso il Giappone; che tali misure sono applicabili fino al 31 dicembre 1987;

considerando che la soppressione delle misure fitosanitarie in vigore in Giappone non è prevedibile; che di conseguenza conviene mantenere le misure previste dal regolamento (CEE) n. 2737/77;

considerando che occorre limitare la durata di validità del presente regolamento per un periodo che permetta di apprezzarne la sua efficacia;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le piante ed i prodotti della floricoltura,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il regolamento (CEE) n. 537/70 è modificato come segue:

1) All'articolo 1, paragrafo 1, è aggiunta la dicitura « hyacinthus orientalis » fino al 31 dicembre 1988.

2) Nell'allegato è aggiunto il testo che figura nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso si applica fino al 31 dicembre 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 febbraio 1988.

*Per la Commissione*
Frans ANDRIESSEN
*Vicepresidente*

(1) GU n. L 55 del 2. 3. 1968, pag. 1.
(2) GU n. L 71 del 21. 3. 1968, pag. 1.
(3) GU n. L 164 del 22. 6. 1984, pag. 1.
(4) GU n. L 67 del 24. 3. 1970, pag. 10.
(5) GU n. L 316 del 10. 12. 1977, pag. 29.
(6) GU n. L 316 del 6. 12. 1984, pag. 33.

*ALLEGATO*

| Designazione dei prodotti | Tipo di confezione | Paese terzo di destinazione | Calibro minimo | Categoria di calibrazione |
|---|---|---|---|---|
| Hyacinthus orientalis (1) | ogni confezione | Giappone | 12 cm | 12-14 |

(1) Fino al 31 dicembre 1988.